


REGIONE LIGURIA
CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa della Liguria

CO.RE.COM.
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Programma di attività
Anno 2018



INDICE

<i>Introduzione</i>	pag. 3
Funzioni delegate	pag. 4
L'attività di conciliazione	pag. 5
La definizione delle controversie	pag. 7
Tutela dei minori	pag. 9
Diritto di rettifica	pag. 10
Vigilanza sui sondaggi	pag. 11
Gestione del Registro Operatori di Comunicazione	pag. 12
Vigilanza e monitoraggio	pag. 13
Funzioni proprie	pag. 15
Vigilanza in materia di <i>par condicio</i>	pag. 16
Programmi dell'accesso	pag. 18
Progetto minori e multimedialità	pag. 19
Consultazione e collaborazione soggetti esterni	pag. 20
Formazione	pag. 21
Trasparenza	pag. 23
Attività & Comunicazione	pag. 24
Struttura a supporto	pag. 26
Risorse attività propria	pag. 27

INTRODUZIONE

Il Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito Co.Re.Com. o Comitato) è organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione Liguria in materia di comunicazioni, ed organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità o Agcom).

L'art. 15, della legge regionale 22 marzo 2013, n. 8, “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*”, dispone che entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenti al Consiglio regionale, per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il Programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il “Programma di attività del Corecom per l'anno 2017” (di seguito brevemente Programma), approvato dal Comitato

nella seduta del2017 contiene gli obiettivi, le iniziative e i progetti che il Co.Re.Com. Liguria intende porre in essere nell'esercizio delle funzioni proprie regionali e di quelle previste dalla normativa statale, sia nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom.

Il Programma si completa con il fabbisogno finanziario per il 2017. L'obiettivo principale del Comitato può essere sintetizzato

con lo slogan: “**Il Co.Re.Com. è aperto**”, per sottolineare la tendenza e la propensione del Comitato e della sua struttura di supporto verso un migliore rapporto con il cittadino/utente, anche attraverso un uso intelligente delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per avvicinare sempre di più l'istituzione Co.Re.Com. ai cittadini, favorire lo scambio di comunicazioni, diffondere e rendere più accessibili i dati e le informazioni della propria attività.

1. Il Co.Re.Com. è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto regionale, il Co.Re.Com. è autorità indipendente di garanzia con funzioni di consulenza e di gestione nei confronti della Regione, secondo le disposizioni della presente legge.
3. Il Co.Re.Com., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

(Art. 2 – legge regionale 22 marzo 2013, n. 8)

FUNZIONI DELEGATE

L'esercizio delle funzioni delegate conferito dall'Agcom al Co.Re.Com. sono:

- 1) **il tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti in ambito locale;**
- 2) **la vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale;**
- 3) **l'esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale;**
- 4) **la vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;**
- 5) **la definizione delle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche e utenti in ambito locale;**
- 6) **la gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.);**
- 7) **la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza.**

Il Co.Re.Com. Liguria ha conseguito le prime deleghe (1-4) nell'anno 2004. Le c.d. seconde deleghe (5-7) sono state trasferite dal 1° luglio 2014.

Il bilancio di quest'attività delegata deve considerarsi più che positivo. Il Comitato rappresenta oggi un organismo fondamentale per il territorio regionale ligure: per la capacità, la professionalità, la celerità e i risultati positivi ottenuti nel risolvere, ad esempio, le controversie tra cittadini e operatori telefonici; per l'impegno per la tutela della dignità e dei diritti delle persone, della famiglia e dei minori, nel campo dei media; per la tutela del pluralismo informativo; per la vigilanza esercitata, per garantire il rispetto delle regole in materia di trasmissione di pubblicità e di altri programmi vietati; per la gestione del registro delle imprese che agiscono nel settore delle comunicazioni e che hanno l'obbligo di iscriversi al R.O.C..

L'attività di conciliazione

Il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica avanti al Corecom, quale meccanismo di tutela dei diritti del cittadino alternativo al ricorso al giudice civile (ADR – Alternative Dispute Resolution), costituisce oramai, nel nostro ordinamento, un virtuoso esempio di efficienza del sistema decentrato delle comunicazioni e un meccanismo consolidato in grado di risolvere le problematiche delle persone in tempi brevi (nonostante l'incremento esponenziale negli anni delle istanze) e senza oneri per il cittadino.

Nella relazione annuale al Parlamento, presentata il 10 luglio 2017, il Presidente dell'Autorità Angelo Marcello Cardani afferma: *“Uno strumento efficace e sempre più affinato utilizzato dall'Autorità per la tutela dei consumatori è la risoluzione extra-giudiziale delle controversie o in fase di conciliazione (oltre 100.000 tentativi nel 2015) o di risoluzione (8.115 istanze nel 2015). I casi risolti positivamente dai Co.re.com. risultano pari al 78% dei procedimenti conclusi e percentuali analoghe (75%) si registrano per le istanze di definizione gestite dall'Agcom per quei Co.re.com. ancora privi delle relative deleghe”*.

I dati di cui sopra comprendono anche quelli del Corecom Liguria che sono in costante incremento sia sotto il profilo delle istanze ricevute, sia sotto quello delle udienze tenute, che sono passate dal numero di 88 istanze ricevute nel 2004 (anno di inizio dell'attività di conciliazione) al numero di 2012 presentate nel 2016.

Oltre alle istanze finalizzate a risolvere il contenzioso in udienza, al Corecom vengono presentate le istanze (GU5) finalizzate all'adozione di un provvedimento temporaneo (PT) allo scopo di far riattivare il servizio sospeso o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa. Il totale delle domande dal 2004 al 2016 è stato di 18.404.

Obiettivi

- **Incrementare la percentuale di accordi positivi raggiunti negli anni passati.**
- **Dematerializzare il processo relativo alla conciliazione.**
- **Consolidare il decentramento dell'attività di conciliazione sul territorio mediante l'utilizzo degli strumenti informatici.**
- **Migliorare l'attività di informazione sul servizio.**

- **Aggiornare e pubblicizzare la sezione dei servizi offerti dal Corecom, comprese la conciliazione e la definizione delle controversie, nell'ambito della Carta dei servizi del Consiglio regionale.**

Ulteriore obiettivo per il Co.Re.Com. sarà quello di dotarsi di una adeguata **piattaforma informatica per la gestione dell'attività di contenzioso** (conciliazione e gestione delle richieste di provvedimenti d'urgenza), a cui sta provvedendo Agcom, di concerto con i Co.Re.Com., per il nuovo sistema di Concilia Web, che dovrebbe partire dal 2018 e che prevederà:

- 1) la presentazione delle domande di conciliazione e di provvedimento temporaneo mediante l'utilizzo di modulistica digitale da inviare direttamente all'Agcom;
- 2) la condivisione della documentazione con gli operatori di comunicazioni elettroniche;
- 3) la realizzazione delle udienze in video-conferenza (sistema web-conference);
- 4) la generazione automatica delle lettere di convocazione, dei provvedimenti di chiusura e dei calendari delle udienze, con notevole risparmio di tempo e di risorse umane;
- 5) la possibilità di ottenere un'ampia gamma di statistiche relative ai valori economici, ai tempi di istruttoria delle pratiche, alla tipologia di controversia, agli operatori coinvolti, ecc.;
- 6) in questa fase di transizione, l'attuale sistema di conciliazioni tenute dagli istanti *de visu* sarà mantenuto, in attesa di portare a pieno regime il sistema del Concilia Web.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: art. 2, comma 20, lett. e) "ciascuna Autorità può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente l'esercizio"*
- *Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo: art. 1, comma 6, lettera a), punto 14 "la commissione per le infrastrutture e le reti interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati"*
- *Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle Comunicazioni Elettroniche*
- *Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo*
- *Delibera n. 173/07/CONS, Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti.*
- *Delibera n. 276/13/CONS, Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.*

LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, e non siano trascorsi più di tre mesi dalla data del verbale di conciliazione, è possibile richiedere al Corecom Liguria di definire la controversia, presentando l'apposito formulario GU14, sempre che non sia già stata iniziata una causa civile.

La competenza del Corecom **non comprende in alcun modo la valutazione di richieste di risarcimento danni. La decisione riguarderà esclusivamente ciò che concerne l'applicazione del contratto di fornitura del servizio (indennizzi, storni e rimborsi di fatturazione).**

Il procedimento di definizione amministrativa della controversia si concluderà, in assenza di transazione intervenuta nel frattempo tra le parti (udienza di definizione), con un provvedimento che sarà notificato alle parti e, successivamente, pubblicato sul sito del Corecom e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il provvedimento del Corecom costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, Dlgs n.259/2003.

Il procedimento di definizione è regolamentato gli artt. 14 e ss. della delibera Agcom n. 173/07/CONS – allegato A - (Testo consolidato con le modifiche apportate con delibera n. 597/11/CONS, delibera n. 479/09/CONS, delibera n. 95/08/CONS e delibera n. 502/08/CONS).

Anche in questa fase, per così dire, “di secondo grado”, a fronte della irregolare fornitura del servizio o di abusi da parte dell'operatore, è possibile inoltrare apposita istanza (GU5). L'istanza, che deve essere presentata contestualmente alla domanda di definizione della controversia, ovvero nel corso della relativa procedura, è finalizzata ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi temporanei diretti a garantire, appunto, la regolare fornitura del servizio o la cessazione di gravi comportamenti abusivi dell'operatore.

Obiettivi da raggiungere

- ⇒ Eguagliare/incrementare la percentuale di accordi raggiunti negli anni passati.
- ⇒ Migliorare l'attività di informazione al pubblico.
- ⇒ Predisporre un vademecum che aiuti il cittadino alla compilazione dell'istanza di definizione (Formulario GU14)..

- ⇒ Predisporre “*schede operative*” per la compilazione dell’istanza di definizione (Formulario GU14).
- ⇒ Pubblicare i calendari delle udienze di definizione.
- ⇒ Predisporre di una raccolta della normativa che regola i rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.
- ⇒ Avviare lo svolgimento delle udienze di definizione anche attraverso l’utilizzo di Skype.
- ⇒ Predisporre di un report quadrimestrale sull’attività svolta.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: art. 2, comma 20, lett. e) “ciascuna Autorità può adottare, nell’ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente l’esercizio”*
- Legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo: art. 1, comma 6, lettera a), punto 14 “la commissione per le infrastrutture e le reti interviene nelle controversie tra l’ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati”*
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle Comunicazioni Elettroniche*
- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, *Codice del Consumo*
- Delibera n. 173/07/CONS e s.m.i., *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti.*
- Delibera n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.*
- Delibera n. 73/13/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481.*

TUTELA DEI MINORI

Il Corecom garantisce la tutela legislativa del minore nel suo rapporto con la televisione attraverso il monitoraggio della programmazione delle tv private locali.

Particolare attenzione viene riservata alla partecipazione dei minorenni alle trasmissioni televisive, affinché non vengano strumentalizzati per la loro giovane età e ingenuità.

Nel sistema di autoregolamentazione italiano sono previsti tre livelli di protezione:

- Generale, applicata in tutte le fasce orarie di programmazione, compresa quella notturna;
- Rafforzata, (dalle ore 7.00 alle ore 22.30), in cui il pubblico di minori è numeroso, ma si presume supportato dalla presenza di un adulto;
- Specifica, (dalle ore 16.00 alle 19.00), in cui si presume che il bambino non sia supportato dalla presenza di un adulto.

Per quanto riguarda la tipologia delle trasmissioni: di informazione, spettacolo, sport, costume, attualità, fiction (film, telefilm, cartoni animati, reality show, ecc.), compreso il mondo complesso della pubblicità, le emittenti televisive si sono impegnate nel rispetto della legislazione vigente e della libertà di informazione e di impresa, ad applicare il principio secondo cui "...i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione" (art. 3 Convenzione ONU).

Perciò il loro impegno sta nel non trasmettere programmi con sequenze crude, con scene violente o di sesso, con ricorso gratuito al turpiloquio e a espressioni scurrili o che offendano le confessioni religiose, le differenze di razza, di nazionalità: principi ben definiti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 177/2005 – Testo unico della radiotelevisione.

Obiettivi da raggiungere

⇒ Predisporre una raccolta della principale normativa (internazionale, comunitaria nazionale e di autoregolamentazione), che presieda alla tutela del rapporto tv e minori.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 6 agosto 1990, n. 223*
- *Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177*
- *Legge 31 luglio 1997, n. 249*
- *Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44*
- *Codice di autoregolamentazione TV e Minori*
- *Carta di Treviso*

DIRITTO DI RETTIFICA

Il diritto di rettifica è un istituto a disposizione dei cittadini che ritengono di essere stati lesi da parte di un'emittente radiotelevisiva locale da notizie, affermazioni o dichiarazioni contrarie a verità e, quindi, ritenute diffamatorie, esternate nel corso di un programma televisivo. In tal caso, dopo aver richiesto alla tv la rettifica e questa non sia avvenuta, il cittadino può rivolgersi al Corecom che, verificata fondata la richiesta, ordina all'emittente di provvedere alla rettifica.

Obiettivi

Il Co.Re.Com. agirà, a seguito di eventuali denunce che perverranno, svolgendo compiti istruttori e decisori e promuovendo la conoscenza del servizio.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 6 agosto 1990 n. 223*
- *Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", art. 32-quinquies*
- *Deliberazione 402/03/CONS, ai sensi della quale l'Autorità ha delegato ai Corecom le funzioni indicate nell'art. 3 dell'Accordo quadro sottoscritto il 25 giugno 2003, tra le quali le funzioni relative all'esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale*

VIGILANZA SUI SONDAGGI

Il Co.Re.Com. svolge attività di vigilanza sul rispetto della normativa che riguarda la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale (emittenti radiotelevisive locali, quotidiani e periodici locali). L'attività si esplica sia direttamente mediante attività di monitoraggio sia su segnalazione proveniente da utenti, associazioni e organizzazioni che abbiano ravvisato una violazione della normativa di riferimento.

Per il 2017 il Comitato provvederà ad esercitare tale delega mediante il monitoraggio su un campione di quotidiani e periodici locali, selezionati secondo criteri oggettivi.

Obiettivi

Il Comitato provvederà ad esercitare tale delega mediante il monitoraggio su un campione di quotidiani e periodici locali, selezionati secondo criteri oggettivi, e sul registrato h 24, relativamente alla settimana in cui si procederà ad esercitare il monitoraggio sull'emittenza televisiva locale.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla Legge 6 novembre 2003, n. 313*
- *Delibera Agcom n. 256/10/CSP*
- *Regolamento sondaggi: allegato A alla delibera n. 256-10-CSP*

REGISTRO OPERATORI COMUNICAZIONE

Il Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) rappresenta l'anagrafe delle imprese che agiscono nel settore delle comunicazioni ed ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anticoncentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Hanno l'obbligo di iscriversi al R.O.C.:

- a) gli operatori di rete;
- b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);
- c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- d) i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- e) le imprese concessionarie di pubblicità;
- f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- g) le agenzie di stampa a carattere nazionale;
- h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- i) i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
- j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
- l) operatori esercenti attività di call center.

In seguito al conferimento della delega dall'Agcom, il Co.Re.Com. ha il compito di tenere aggiornata la sezione regionale del Registro. Spetta, pertanto, provvedere alla cancellazione dei soggetti che non hanno i requisiti, alle nuove iscrizioni, al controllo delle comunicazioni annuali, al rilascio di certificati. I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione) devono dotarsi della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso al portale impresainungiorno.gov.it. Nel 2017, oltre al lavoro di aggiornamento della sezione regionale, sarà potenziata l'attività di *front-office* finalizzata all'informazione agli operatori iscritti e agli iscrivendi.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 249/1997
- Deliberazione Agcom n. 666/08/CONS e s.m.i.

VIGILANZA E MONITORAGGIO

Il controllo del rispetto della normativa in materia di programmazione, da parte delle emittenti locali, si attua attraverso il monitoraggio delle trasmissioni, la verifica del loro contenuto e l'eventuale avvio e istruzione dei procedimenti finalizzati alla sanzione, da parte dell'Agcom, delle violazioni.

Il monitoraggio si articola su quattro macro aree:

- pubblicità;
- garanzie dell'utenza e tutela dei minori;
- pluralismo politico e sociale;
- obblighi di programmazione.

Per quanto riguarda la pubblicità il controllo si esercita sul rispetto della normativa, da parte delle emittenti, con riferimento alla trasmissione dei messaggi pubblicitari, all'affollamento, al posizionamento e ai divieti imposti.

Per quanto riguarda la tutela dei minori il controllo fa riferimento al rispetto, da parte delle emittenti, delle disposizioni legislative in materia e, nello specifico, dei codici dedicati (TV e Minori, Media e Sport e Rappresentazioni vicende giudiziarie).

Il controllo sul pluralismo politico e sociale si esercita sul rispetto, da parte delle emittenti, dei principi generali posti a base dell'esercizio della comunicazione radiotelevisiva. In particolare, il rispetto del pluralismo politico-istituzionale, è specificatamente riferito ai soggetti politici e istituzionali, ed è regolato dalle disposizioni sulla *cd par condicio*.

Sugli obblighi di programmazione il Corecom esercita attività di vigilanza relativamente al rispetto, da parte delle emittenti, di tutti gli obblighi cui esse sono soggette dalla normativa vigente in tema di programmazione anche in merito alla concessione governativa di cui sono titolari.

Obiettivi da raggiungere

- ⇒ Acquisizione software per sistema di monitoraggio dell'emittenza televisiva locale per la ricezione, la registrazione, la riproduzione e l'archiviazione di segnali televisivi (audio/video), in tecnica digitale terrestre, diffusi sul territorio regionale ligure e ricevibili presso la sede del Comitato ed, eventualmente, anche da sedi in remoto.
- ⇒ Predisporre un vademecum sulle modalità di svolgimento dell'attività di verifica e controllo (attraverso il monitoraggio della programmazione televisiva) da parte del Corecom.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Codice del Consumo*
- *Delibera n. 139/05/CONS - Informativa economica di sistema. Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici*
- *Legge 30 aprile 1998, n.122. Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive*
- *Legge 17 dicembre 1992, n. 483. Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 19 ottobre 1992, n. 408 recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva*
- *Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.*
- *Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 545 Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni.*
- *Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 - Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 15 marzo 2006, n. 136/06/CONS - Regolamento in materia di procedure sanzionatorie.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS - Regolamento concernente l'accesso ai documenti.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 26 luglio 2001, n. 538/01/CONS - Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 14 maggio 2008, n. 26/08/CIR Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 22 novembre 2006, n. 165/06/CSP Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 23 febbraio 2007, n. 23/07/CSP Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche.*
- *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 22 luglio 2011, n. 220/11/CSP Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.*
- *Codice di autoregolamentazione Tv e Minori del 29 novembre 2002.*
- *Codice di autoregolamentazione dell'Informazione sportiva, denominato “Codice media e sport” (luglio 2007 e succ. modifiche).*
- *Carta di Treviso (Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).*

FUNZIONI PROPRIE

Il Co.Re.Com. esercita come funzioni proprie quelle conferitegli dalla normativa nazionale e regionale e da provvedimenti dell'Autorità ed in particolare:

- a) vigila, nel periodo elettorale, sull'applicazione della normativa in materia di parità di accesso e svolge gli adempimenti previsti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) svolge attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale.

VIGILANZA IN PERIODO DI “PAR CONDICIO”

Tale attività comprende il monitoraggio delle trasmissioni di informazione e comunicazione politica e i notiziari nei programmi di approfondimento delle emittenti televisive locali. Lo scopo è quello di garantire parità di accesso e il sostanziale equilibrio tra le forze politiche in campo.

Tale attività istituzionale sarà realizzata mediante l'elaborazione e l'invio costante di report settimanali contenenti i dati delle presenze ai soggetti politici, alle Istituzioni e agli stessi media monitorati, con l'evidenza degli eventuali squilibri riscontrati nei tempi di parola e in quelli di notizia, affinché le tv monitorate provvedano ad equilibrare i tempi e gli spazi concessi. Il Co.Re.Com. interverrà anche nel caso di segnalazioni provenienti da soggetti politici che lamentano la violazione della normativa, svolgendo l'istruttoria necessaria e comunicando eventuali infrazioni all'Agcom per l'applicazione delle sanzioni previste.

La legislazione sulla par condicio assegna, altresì, ai Co.Re.Com. compiti di istruttoria sugli spazi resi disponibili dalle emittenti radiotelevisive e sulle domande presentate dai soggetti politici, la determinazione e la ripartizione dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) da trasmettere, previo sorteggio; il calcolo delle somme da rimborsare alle emittenti radiotelevisive locali in seguito al trasferimento delle risorse da parte del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni. In attuazione di tale previsione normativa, nel 2017, il Co.Re.Com. svolgerà il ruolo di raccordo fra le emittenti radiotelevisive locali che metteranno a disposizione gli spazi e i soggetti politici che ne potranno beneficiare, nonché procederà ad espletare i compiti amministrativi attinenti a tale attività.



PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge 22 febbraio 2000 n.28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*
- *Legge 6 novembre 2003 n.313 Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*
- *Decreto 8 aprile 2004 Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali,*

- ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313*
- *Decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177 Testo unico della radiotelevisione*

PROGRAMMI DELL'ACCESSO

Il Co.Re.Com., in base all'art. 6, della legge 103/1975, è competente in materia di trasmissioni dell'accesso. Uno spazio di 30 minuti a disposizione di soggetti collettivi (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose, etc.) per attività di autopromozione, che deve essere messo a disposizione da RAI 3 regione, ogni settimana. Si tratta, pertanto, di garantire un servizio volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini concorrendo allo sviluppo sociale e culturale, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. La funzione del Co.Re.Com. è quella di istruire ed esaminare le richieste provenienti dai soggetti indicati, predisporre i piani dei programmi da inserire nel palinsesto delle trasmissioni della redazione regionale della RAI e vigilare sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla regolare esecuzione dei piani.

Nel 2016, grazie anche al Protocollo di intesa sottoscritto tra Co.Re.Com. e Sede Regionale Rai per la Liguria, dopo tanta attesa, le trasmissioni dell'accesso sono riprese, garantendo uno spazio gratuito a:

- autonomie locali e loro organizzazioni associative,
- gruppi di rilevante interesse sociale operanti nei settori educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, ecc.,
- enti e associazioni politiche e culturali,
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,
- gruppi etnici e linguistici,
- confessioni religiose,
- sindacati nazionali,
- movimenti politici,
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in Consiglio Regionale.

Obiettivi:

- **Il Co.Re.Com. provvederà a divulgare, tra le organizzazioni e gli enti, la possibilità di utilizzare tali spazi e a gestire le domande che saranno presentate informatizzandone la gestione.**
- **Somministrare la *customer satisfaction* per conoscere il grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità del servizio offerto (D.Lgs. 33/2013).**

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"
- legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"

PROGETTO MINORI E MULTIMEDIALITA'

Il Co.Re.Com. ha dato vita da alcuni anni al progetto “**Minori e multimedialità**”, per analizzare il rapporto che giovani e adolescenti intrattengono con i media in generale ed, in particolare, con internet, telefonia, videogiochi, ecc.), contribuendo alla ricerca di interventi che possano contribuire a migliorarne e qualificarne il rapporto di fruizione.

Il Comitato, accanto all'attività di studio e di ricerca, desidera attivare iniziative finalizzate a:

- **contrastare la diffusione di contenuti illegali e pericolosi per i minori (es. pedopornografia) attraverso i New Media (in particolare internet e cellulari);**
- **promuovere un ambiente sicuro online;**
- **incoraggiare azioni di sensibilizzazione ad un utilizzo sicuro dei Media e dei New Media su larga scala rivolte in particolare a giovani e adulti - genitori ed insegnanti.**

CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI

Nell'esercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.

Il Co.Re.Com. della Liguria si impegnerà ancor più nel favorire contatti e scambi con i Comitati di altre Regioni nell'ambito del Coordinamento Nazionale dei Presidenti.

Il Co.Re.Com. intende altresì rafforzare la collaborazione con il Dipartimento Ligure della Polizia Postale e delle Comunicazioni e con l'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni.

Il Co.Re.Com. si attiverà altresì per mantenere rapporti periodici con la sede regionale della Concessionaria del servizio radiotelevisivo, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive private e con i loro consorzi, con le associazioni degli utenti, con tutte le categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato e con i soggetti collettivi che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.

Per dare operatività a questo impegno è prevista l'approvazione di un apposito regolamento che dovrà definire modalità e procedure di queste consultazioni e partecipazioni di soggetti esterni all'attività propria e delegata del Comitato.

Obiettivi

- **Protocollo di intesa con l'Ordine dei Giornalisti della Liguria “per la tutela degli operatori dell'informazione e dei cittadini: valorizzazione delle competenze giornalistiche ed informative ed utilizzo dei nuovi media”.**
- **Accordo di collaborazione tra il Comitato regionale per le comunicazioni e l'Ispettorato territoriale per la Liguria del Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento per le comunicazioni.**

FORMAZIONE

La formazione, anche nell'ambito di attività dei Co.Re.Com., sta assumendo un carattere sempre più importante in un contesto come quello attuale, nel quale sono richieste competenze sempre più professionali, capacità e attitudini specifiche.

Per il Co.Re.Com. Liguria è quindi indispensabile rispondere a tale esigenza attraverso la promozione e la realizzazione di corsi, seminari, convegni ed altri servizi finalizzati alla formazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento.

L'attività formativa così intesa sarà rivolta all'*interno*, alle proprie strutture, ma anche all'*esterno*, a coloro che assistono il cittadino/utente nei diversi rapporti con il Comitato (conciliazione, definizione delle controversie, ecc.).

La formazione che si ritiene utile è già stata individuata e comunicata nell'ambito del fabbisogno 2018 all'Autorità, come segue:

Area 1 - La Conciliazione

1. applicazione normativa nell'ambito dell'attività di conciliazione;
2. verifica normativa e regolamenti Agcom;
3. Concilia web

Area 2 - La Definizione

1. normativa e regolamentazione che presiede l'attività di definizione delle controversie ed in particolare finalizzata alla predisposizione delle delibere.

Area 3 - I presupposti normativi che regolano l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni:

1. natura e funzioni dei Co.Re.Com quali organi dell'Autorità;
2. contenuti delle attività delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni;
3. autonomia organizzativa e l'autonomia finanziaria dell'Autorità e dei Comitati;
4. piena autonomia della funzione;
5. indipendenza di giudizio e di valutazione;

6. legislazione regionale comparata;

7. presupposti giuridici e la natura delle convenzioni che regolano l'esercizio delle funzioni delegate.

TRASPARENZA

Il Co.Re.Com. aumenterà sulle pagine del sito web i dati e le informazioni sugli aspetti della vita amministrativa e istituzionale del Comitato secondo il principio della trasparenza inteso come accessibilità totale alle informazioni. Principio al quale devono uniformarsi tutte le Pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto da precise norme di legge e tra queste il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le informazioni, che saranno pubblicate, avranno lo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e riguardano l'organizzazione, il personale e l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali.

La sezione verrà costantemente aggiornata e completata con i dati e le informazioni elaborati e resi disponibili che terranno conto anche delle eventuali indicazioni espresse dai cittadini.

Obiettivi

- **Creazione sezione “trasparenza” su sito web www.corecomliguria.it.**
- **Aggiornamento della Carta dei servizi.**

Il Co.Re.Com, come si è visto, è investito da molteplici e variegata funzioni dalle quali discendono i “servizi” che vengono forniti alla collettività. Oggi, nonostante gli sforzi che vengono fatti per evidenziare chi siamo e cosa facciamo e quantunque l’attività lavorativa venga apprezzata da chi ha avuto rapporti con il Comitato, la comunità ligure e le istituzioni, non sempre sono a conoscenza, nello specifico, dell’attività che tale organismo offre. Per questo motivo, uno degli obiettivi principali del Comitato sarà quello di rafforzare gli strumenti di comunicazione istituzionale del Co.Re.Com.

I principali obiettivi di quest’attività saranno di conseguenza:

- far conoscere il Co.Re.Com.e i suoi servizi al cittadino;
- facilitare l'accesso ai servizi e agli atti del Comitato;
- conoscere e rilevare i bisogni dell'utenza;
- migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti;
- svolgere azioni di sensibilizzazione.

L’attività convegnistica e seminariale del Co.Re.Com. avrà poi l’obiettivo di divulgare i risultati delle attività svolte e di fornire alla Giunta e al Consiglio Regionale un quadro conoscitivo utile a intervenire nel variegato settore della comunicazione a partire da dati certi e tendenze in atto.

Obiettivi

- Il consolidamento della comunicazione on-line collegata alla presenza di un sito/portale, ideato e gestito autonomamente dal Co.Re.Com., caratterizzato da un modello di organizzazione e presentazione dei contenuti ispirato a criteri di accessibilità, usabilità, multimedialità, interattività; questo sito dovrà essere pensato come piattaforma informativa e comunicativa del Co.Re.Com., attraverso cui veicolare informazioni sui servizi per cittadini ed imprese, dati statistici e report di attività, gli esiti di ricerche e analisi sulle diverse materie di competenza.
- L’attivazione di iniziative di comunicazione, periodicamente programmate, diversificate per strumento e tipologia, per la far conoscere all’esterno l’attività del Comitato; compreso l’utilizzo di tutti i social network (twitter, facebook, ecc.).
- La realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative, per far conoscere l’attività del Comitato, e partecipazione a qualificate iniziative/eventi organizzate da altri soggetti istituzionali pubblici e privati, che rientrano nell’attività del Co.Re.Com..
- Il consolidamento ed estensione dei rapporti con soggetti istituzionali pubblici e privati, al fine di assicurare un’adeguata rete di

collaborazioni nell'attuazione delle diverse attività di interesse comune.

- L'adeguamento tecnologico e strumentale per un adeguato sostegno alle attività di comunicazione.
- Proseguire nell'apertura dello sportello al pubblico, presso il Co. Re. Com., al fine di fornire informazioni al cittadino sull'attività del Comitato.
- Convegni:

1 - La responsabilità dei provider Internet per la diffusione delle fake news.

2 - La conciliazione nelle settore comunicazioni: un modello da esportare?

**STRUTTURA A SUPPORTO E RISORSE
FINANZIARIE**

Per l'esercizio dell'attività propria e delegata il Co.Re.Com si avvale della propria struttura amministrativa di supporto (*Struttura a supporto del Co.Re.Com. prevista dall'art. 16 legge 22 marzo 2013, n. 22*). Attualmente tale struttura è composta di **13** persone (compreso il Dirigente) tra funzionari e personale amministrativo secondo lo schema sotto riportato:

Il Co.Re.Com. ha speso molte delle sue energie per migliorare, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, la propria struttura a supporto dell'attività delegata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con l'obiettivo di pervenire ad un assetto organizzativo adeguato a mantenere elevati livelli di efficacia ed adeguatezza nell'erogazione di servizi alla comunità regionale.

Resta ancora insoluto il problema di potenziamento dell'organico, attraverso l'acquisizione di due figure professionali (laureati in materie giuridiche), con tipologie di contratto a tempo determinato, utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Questa volontà del Comitato ha dovuto scontrarsi con alcune rigidità della struttura burocratica consiliare, che ha ostacolato il ricorso alla disponibilità dei fondi assegnati, per lo svolgimento dell'attività delegata, dall'Autorità (nonostante il parere favorevole della Corte dei Conti e della stessa Autorità) impedendo, di fatto, il potenziamento dell'organico che rischia di allungare i tempi dei diversi procedimenti relativi all'attività delegata (conciliazione, Definizione delle controversie, vigilanza, ecc.) con un evidente danno ai cittadini che ricorrono a questi servizi del Comitato.

Risorse finanziarie attività propria

Il Co.Re.Com. ritiene di chiedere per il 2018, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, per l'attuazione del programma di attività 2017, la somma di euro **25.000**.

Co.Re.Com.
Via Fieschi 15 – 16121 Genova
www.corecomliguria.it